

LETTERA CIRCOLARE



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

**Partenza - Roma, 23/10/2007
Prot. 25 / I / 0013649**

*Oggetto: Attività di vigilanza nei CED e lotta
all'abusivismo. Indicazioni operative.*

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro

*All'INPS
Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed
Economia Sommersa*

*All'INAIL
Direzione Centrale Rischi*

*All'ENPALS
Direzione Generale – Servizio contributi e
vigilanza*

*All'INPGI
Direzione per la riscossione dei contributi e
vigilanza*

*All'IPSEMA
Direzione per la riscossione dei contributi e
vigilanza*

*All'ENASARCO
Unità Organizzativa Vigilanza e Coordinamento
Sedi*

e p.c. LORO SEDI

*Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento*

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

All'Ispettorato regionale del lavoro di Catania

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del lavoro*

Al Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

Al Consiglio Nazionale Ragionieri Commercialisti

Al fine di fornire ulteriori indicazioni operative al personale ispettivo ed a precisazione di quanto già specificato da questo Ministero nella circolare n. 14 del 15 marzo 2000, nella lettera circolare del 13 novembre 2003, prot. n. 1665 e nella nota n. 7195 del 6 giugno 2007 si ritiene opportuno, d'intesa con INPS e con INAIL, chiarire quanto segue.

L'art. 1 comma 5, della L. n. 12/1979, come modificato dall'art. 5 *ter* comma 1 lett. a) del D.L. n. 10/2007, convertito dalla L. n. 46/2007, ha consentito alle imprese artigiane e alle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, la possibilità di avvalersi per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa, relative agli adempimenti in materia di gestione del personale e attività connesse, di Centri Elaborazioni Dati in ogni caso assistiti da professionisti iscritti agli albi cui all'art. 1 comma 1 della L. n. 12/1979, senza più richiedere necessariamente che gli stessi Centri siano "*costituiti e composti esclusivamente*" dai predetti professionisti.

La nota n. 7195 sopra richiamata ha specificato che la nozione di "assistenza" del consulente del lavoro ai CED comprende tutta l'attività relativa all'impostazione del prospetto paga nei suoi aspetti lavoristici, fiscali e previdenziali, in quanto richiede la necessaria competenza di natura professionale e culturale richiesta per l'abilitazione all'esercizio dell'attività riservata. Residua pertanto ai CED la mera imputazione dei dati ed il relativo calcolo e stampa dei cedolini paga.

Nello corso dell'attività di verifica, pertanto, il personale ispettivo dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni.

Rientrano nella sfera di competenza esclusiva del professionista tutte le attività necessariamente prodromiche di carattere valutativo implicanti precise cognizioni lavoristico-previdenziali, quali l'individuazione del contratto collettivo applicabile e l'inquadramento del lavoratore, nonché l'individuazione delle procedure di calcolo per l'applicazione di istituti, quali lo straordinario, i congedi parentali, i riposi, i permessi, gli assegni familiari, le ritenute previdenziali e fiscali sull'imponibile.

Le operazioni svolte dai CED, di conseguenza, dovranno limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione di dati (data entry) e il relativo calcolo e stampa degli stessi, attività che, tenuto conto delle modalità di utilizzazione dei programmi gestionali (software) da parte dell'operatore, non devono includere in alcun modo attività di tipo valutativo ed interpretativo.

Si devono ritenere, invece, compatibili con le richiamate operazioni di calcolo e stampa le connesse attività di carattere "strumentale ed accessorio", funzionali allo sviluppo informatizzato dei prospetti paga. Per attività strumentali devono intendersi le operazioni di tipo esecutivo,

funzionali al calcolo e stampa, quali la raccolta, la lettura e la materiale trasposizione dei dati indicati nei libri paga, nonché l'aggiornamento dei relativi programmi informatici.


Per attività di carattere accessorio si devono intendere quelle mere operazioni successive e secondarie, quali la consegna del cedolino di paga e della documentazione relativa agli adempimenti ricorrenti e periodici e l'archiviazione dei dati raccolti.

Va chiarito che gli operatori dei CED, pur svolgendo la propria attività sulla base delle indicazioni e dell'assistenza fornita dal professionista, non necessitano di un suo apporto continuo e costante nella fase dell'elaborazione dei dati da parte del professionista stesso.

Si precisa, infine, che deve ritenersi superato il parametro numerico dei 500 prospetti paga per ogni singolo consulente, suggerito nella citata lettera circolare del 13 novembre 2003. Difatti, alla luce delle indicazioni contenute nella presente e delle modifiche legislative intervenute, detto parametro non può più essere considerato un decisivo e affidabile criterio di valutazione in grado di garantire la qualità dell'attività di assistenza resa dal professionista.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mario Notaro)



PP

Centro Studi Attività Ispettiva